

undefined

Sì al concordato di gruppo se conviene il piano unitario

Crisi d'impresa

L'unicità della proposta non toglie soggettività giuridica alle singole società

Come soddisfare i creditori e usare la finanza esterna fra i rischi d'inammissibilità

**Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti**

Il procedimento unitario di gruppo – uno tra gli strumenti più innovativi introdotti dal Codice della crisi per superare le situazioni d'insolvenza societaria più complesse (articolo 284 e seguenti, Ccii) – consente la presentazione di un unico piano alle imprese in crisi legate da rapporti di direzione e coordinamento, una volta accertata l'esistenza di un gruppo ex articolo 2, Ccii. La dimensione unitaria del procedimento, un po' come per il consolidato fiscale, non fa venir meno la soggettività giuridica delle singole imprese appartenenti al gruppo, con distinzione delle singole masse attive e passive (articolo 284, comma 3).

Le criticità conseguenti al binomio unicità del piano/autonomia soggettiva delle società sono state affrontate dal Tribunale di Civitavecchia (decreto del 9 febbraio 2026). Un primo profilo attiene alla struttura del piano concordatario, di natura liquidatoria, caratterizzato – nonostante la sollecitata integrazione dell'originaria proposta – da confusione tra le rispettive masse attive e passive delle società

coinvolte, in contrasto con il principio generale di responsabilità patrimoniale all'articolo 2740, Codice civile. Secondo il Tribunale, tale carenza incide irrimediabilmente sulla legittimità della proposta, impedendo ai creditori di comprendere in quale misura e con quali risorse ciascuna delle società appartenenti al gruppo intendano soddisfare le proprie obbligazioni.

A riprova di ciò, il decreto ha valorizzato la tabella riepilogativa della proposta concordataria, che non solo contemplava il soddisfacimento unitario delle classi di creditori – unificando e/o sommando i passivi di tutte le società ricorrenti – ma prevedendo che l'attivo concordatario derivante dalla liquidazione dei patrimoni delle stesse fosse distribuito a pioggia per soddisfare le passività cumulate. Distribuire le fonti patrimoniali di una società, attraverso un'attribuzione infragruppo o altro strumento negoziale, a creditori di altre società del gruppo è ammissibile solo se è garantita la totale soddisfazione dei creditori della prima, pena la violazione della disposizione ex articolo 2740 del Codice civile. Di conseguenza, la previsione di soddisfare i creditori delle ricorrenti, attingendo indiscriminatamente dall'attivo cumulado delle società coinvolte, è stata ritenuta illegittima in base all'articolo 284, comma 3 del Codice delle crisi.

Un secondo elemento di criticità è emerso in relazione alla mancanza di un concreto beneficio derivante dalla trattazione unitaria. Ad avviso dei giudici laziali, le ricorrenti non avrebbero dimostrato la convenienza del concordato di gruppo rispetto a un'alternativa soluzione individuale di risanamento, né avrebbero provato la presenza di eventuali sinergie economiche o finanziarie tra le società colle-

gate, tali da rendere vantaggiosa la procedura all'articolo 284 del Codice

Ulteriore profilo di inammissibilità è stato individuato dal Tribunale di Civitavecchia nelle modalità d'impiego della finanza esterna, imprescindibile per qualsiasi proposta di concordato liquidatorio. Sebbene le debtrici avessero previsto l'apporto di ulteriori risorse da parte dei soci, queste non risultavano subito distribuibili. La finanza esterna sarebbe stata generata dalla valorizzazione del patrimonio personale (mobiliare e immobiliare) dei soci, imbrigliati quali fidejussori degli istituti bancari creditori delle società del gruppo. E qui emerge il nesso del concordato con la richiesta di misure protettive, perché il Tribunale aveva negato la protezione nei confronti degli istituti di credito che avevano pignorato proprio alcuni degli immobili dei soci. Sicché le garanzie rilasciate e i pignoramenti in corso sui beni dei soci sono stati ritenuti tali da compromettere la realizzabilità del piano, rendendo inverosimile l'apporto di finanza esterna.

Queste carenze – anche alla luce di una gestione procedimentale a singhiozzo – sono state ritenute insanabili dal collegio. E qui, coerentemente con la natura unitaria del concordato di gruppo, il Tribunale ha ritenuto che all'inammissibilità della proposta per una delle società conseguiva quella dell'intero concordato di gruppo.

Questa procedura è tanto efficace quanto di complessa realizzabilità. Peraltro, se l'opzione per questo strumento non giunge a buon esito, l'adozione del concordato di gruppo può pregiudicare il percorso alternativo che, invece, si sarebbe potuto adottare *singulatim* per ogni società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA